

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti al patrimonio di aziende che impiegano fino a 10 addetti e che operano nel settore del commercio, della manifattura, della ristorazione e dei servizi, nonché assicura la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e i danni all'ambiente nello svolgimento dell'attività d'impresa. La polizza assicura inoltre prestazioni e servizi di assistenza e di tutela legale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione INCENDIO ALL RISKS:** indennizza i danni materiali e diretti al patrimonio aziendale causati da incendio ed altri eventi garantiti dal contratto. Sono previsti servizi di pronto intervento per salvataggio/risanamento, estensioni di garanzia sempre operanti ed è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative;
- ✓ **Sezione FURTO:** indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento dei beni aziendali in conseguenza di furto, rapina o estorsione. Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti ed è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative;
- ✓ **Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE:** tiene indenne l'azienda di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività e nella conduzione dei locali in cui questa si svolge. Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti ed è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative;
- ✓ **Sezione ELETTRONICA:** indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche al servizio dell'attività. Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti ed è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative;
- ✓ **Sezione DANNI ALL'AMBIENTE:** tiene indenne l'azienda di quanto questa sia tenuta a pagare in conseguenza di un danno all'ambiente o di una sua minaccia imminente. La garanzia comprende le spese per interventi di emergenza e ripristino;
- ✓ **Sezione ASSISTENZA:** garantisce prestazioni di tecnici specializzati per interventi di emergenza presso i locali aziendali ed assistenza all'Assicurato a seguito di sinistro. È prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative per assistenza sanitaria e assistenza/consulenza tecnica su dispositivi informatici;
- ✓ **Sezione TUTELA LEGALE:** assicura spese e oneri per difendere, in sede giudiziale e stragiudiziale, i diritti dell'Azienda in caso di delitti dolosi, delitti colposi e contravvenzioni. Sono previste due opzioni di copertura e la possibilità di ampliare quest'ultima acquistando garanzie facoltative.

Operano esclusivamente le sezioni e le garanzie effettivamente acquistate, entro i limiti delle somme e dei massimali assicurati indicati sulla scheda di polizza e sui relativi allegati.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurate attività diverse da quelle dichiarate dal Contraente e indicate sulla scheda di polizza. Inoltre, nell'ambito di ciascuna Sezione non sono assicurati:

- * **Sezione INCENDIO ALL RISKS:** edifici in corso di costruzione, ricostruzione e/o che non siano in normali condizioni di statica e manutenzione;
- * **Sezione FURTO:** contenuto riposto in locali e/o in mezzi di custodia aventi mezzi di chiusura insufficienti o aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nelle Definizioni delle Condizioni di Assicurazione;
- * **Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE:** soggetti la cui responsabilità è generalmente coperta dall'assicurazione (ed in quanto tali non considerati terzi) tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il Contraente/Assicurato e, quando questi non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore ed altri soggetti ad essi legati da vincoli di parentela o affinità;
- * **Sezione ELETTRONICA:** apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni ed apparecchiature oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
- * **Sezione DANNI ALL'AMBIENTE:** sanzioni e penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato;
- * **Sezione ASSISTENZA:** più di 3 (tre) prestazioni per anno assicurativo;
- * **Sezione TUTELA LEGALE:** spese per imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia.

Per ulteriori informazioni sui rischi esclusi si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative:

- ! l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e relativi allegati;
- ! possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (esprese in percentuale o in valore assoluto) indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o sulla scheda di polizza e relativi allegati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Per il dettaglio delle condizioni di operatività, delle delimitazioni, delle detrazioni e delle esclusioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Per le sezioni "INCENDIO ALL RISKS", "FURTO", "ELETTRONICA"

- ✓ L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Per la sezione "RESPONSABILITÀ CIVILE"

- ✓ L'assicurazione di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) vale per i Sinistri verificatisi nel mondo intero con esclusione di U.S.A., Canada e Messico, salve le seguenti deroghe o limitazioni espressamente previste per le estensioni di garanzia:
 - "Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati", che vale per i Sinistri verificatisi anche in U.S.A., Canada e Messico;
 - "Cessione di lavori in subappalto", che vale solo per i Sinistri verificatisi nel territorio dell'Unione Europea;
 - "Impiego di veicoli", "Proprietà e/o manutenzione di insegne, cartelloni pubblicitari, striscioni" e "Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di Fabbricati o locali", che valgono solo per i Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ L'assicurazione di Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) vale per i Sinistri verificatisi nel mondo intero.

Per la sezione "DANNI ALL'AMBIENTE"

- ✓ L'assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nonché in Svizzera.

Per la sezione "ASSISTENZA"

- ✓ La garanzia "Assistenza Impresa" vale per i locali ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Le garanzie facoltative "Assistenza alla persona" e "Assistenza Digitale Sicuro" prevedono alcuni servizi e prestazioni erogabili sia in Italia che all'estero.

Per la sezione "TUTELA LEGALE"

- ✓ L'assicurazione vale in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Le garanzie del web operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo. Le garanzie per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali e vertenze con i clienti o istituti o enti pubblici di assicurazioni, operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del premio annuo del 2% ed in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza.

Per alcune coperture della Sezione Tutela Legale possono essere previsti periodi di carenza. Per maggiori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo. Inoltre, qualora richiamata la garanzia facoltativa "Retroattività", la copertura può operare per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa se conosciuti dall'Assicurato dopo la data di efficacia stessa.

Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate.

In caso di ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).